



DAL 15.7.2022 È IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI: CENNI SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Con l'entrata in vigore, dal 15 luglio 2022, del Codice della crisi di cui al D.Lgs. 14/2019, così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, il legislatore apporta modifiche alla definizione di "crisi di impresa" e chiarisce le caratteristiche che deve presentare l'assetto dell'impresa per poter essere *compliant* con le prescrizioni dell'art. 2086 c.c.

In particolare l'istituto della composizione assistita della crisi è stato sostituito dalla procedura di **composizione negoziata della crisi** introdotta dal D.L. n. 118/2021 con conseguente:

- Eliminazione del sistema di allerta basato sull'utilizzo degli specifici indici/indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa;
- Soppressione dell'OCRI.

In tale contesto, alle società è richiesto di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, per rilevare tempestivamente lo stato di crisi definito come segue:

“Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.”

Rispetto alla previgente definizione è stato eliminato il riferimento allo squilibrio economico-finanziario ed è stato individuato nei successivi 12 mesi l'orizzonte temporale di riferimento delle obbligazioni cui i flussi di cassa prospettici devono far fronte.

Alle società è pertanto richiesto di adottare un assetto organizzato, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa che deve consentire di:

- 1) Rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;
- 2) Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali rappresentati da:

- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare mensile delle retribuzioni;
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- Esistenza di esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti, a condizione che rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- Esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:

INPS	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: - al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; - a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
INAIL	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.
Agenzia Entrate	Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000.
Agenzia Entrate-riscossione	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a: - € 100.000 per imprese individuali; - € 200.000 per società di persone; - € 500.000 per altre società.

- 3) Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, al comma 2.

La novità di maggiore rilievo rispetto alla precedente procedura di composizione assistita della crisi è rappresentata dalla **soppressione degli strumenti di allerta nonché dagli Indici/Indicatori della crisi**, disciplinati rispettivamente dagli artt. 12 e 13.

Nel nuovo sistema di procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, qualora l'imprenditore si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi /insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può chiedere alla CCIAA la nomina di un **esperto** tramite l'utilizzo della c.d. **Piattaforma telematica**.



Di fatto la procedura, volontaria e stragiudiziale, della composizione negoziata della crisi d'impresa consente all'imprenditore di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori.

All'utilizzo della procedura è collegato il riconoscimento di alcune misure premiali di natura tributaria, quali il riconoscimento di una riduzione negli importi di sanzioni/interessi, nonché la possibilità di richiedere piani di dilazione fino a 72 rate mensili, di imposte dirette/IVA/IRAP/ritenute non ancora iscritte a ruolo.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

I soggetti interessati, ossia gli imprenditori in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, possono richiedere alla competente CCIAA la nomina di un esperto soggetto terzo e indipendente iscritto in un apposito elenco, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata.

Presso la CCIAA è stata istituita la predetta Piattaforma telematica nazionale, al fine di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento. La Piattaforma mette a disposizione dell'imprenditore:

1. Un test pratico di auto-diagnosi volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del **debito che deve essere ristrutturato** e quella dei **flussi finanziari liberi** che possono essere posti annualmente al suo servizio;
2. Una lista di controllo particolareggiata contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
3. Un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

La richiesta di nomina dell'esperto va presentata tramite la predetta Piattaforma telematica utilizzando uno specifico modello messo a disposizione e presentando la seguente documentazione:

- a) Bilanci degli ultimi 3 esercizi se non già depositato presso il Registro Imprese ovvero, per gli imprenditori non tenuti al deposito del bilancio, dichiarazioni dei redditi/IVA degli ultimi 3 periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda;

- b) Progetto di piano di risanamento e relazione sull'attività in concreto esercitata con piano finanziario per i successivi 6 mesi e iniziative da adottare;
- c) Elenco dei creditori con indicazione dei crediti scaduti/a scadere e esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- d) Dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per accertamento dello stato di insolvenza e dichiarazione
- e) Certificato unico dei debiti tributari;
- f) Situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- g) Certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi;
- h) Estratto informazioni in Centrale dei rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda.

Dopo l'accettazione dell'incarico l'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la possibilità di risanamento. Nel caso di mancanza di prospettive di risanamento ne dà notizia all'imprenditore e alla CCIAA che dispone l'archiviazione della domanda di composizione negoziata.

Nel corso delle trattative l'imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può richiedere, se lo ritiene necessario, l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE

Una volta individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario le parti possono:

1. Concludere un contratto con uno o più creditori se idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
2. Concludere una convenzione moratoria ex art. 62 D.Lgs. n. 14/2019;
3. Concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce effetti di esclusione dell'azione revocatoria.

In alternativa l'imprenditore potrà predisporre (i) il piano attestato di risanamento, (ii) richiedere l'omologazione di un accordo ristrutturazione debiti, (iii) proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o (iv) accedere ad uno



degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019 (concordato preventivo, liquidazione coatta, liquidazione giudiziale), al D.Lgs. 270/99 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), o al D.L. 347/2003 (ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza).

Distinti saluti